

DC-RM

Requisiti minimi del personale certificato

Estensori del documento

DG

Approvazione

DG

Tipo di documento

Documento

Revisione a cura di

DG

Codice

DC-RM

Data di emissione

01/07/2008

Data di revisione

14/09/2009

Stato di revisione

Approvato

N° pagine totali

7

Indice

1_____	Titolo di studio	3
2_____	Formazione e addestramento specifico	3
3_____	Esperienza professionale	3
4_____	Ammissione all'esame di certificazione	4
5_____	Costi esami	4
6_____	Iscrizione all'elenco SACERT	5
7_____	Deontologia del personale certificato	5
8_____	Durata della certificazione	6
9_____	Rinnovo	6
10_____	Aggiornamento professionale e miglioramento	6
11_____	Sorveglianza	7

1 **Titolo di studio**

Il candidato che voglia accedere all'elenco dei Tecnici Certificatori Energetici predisposto da SACERT, dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
- diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
- diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale (sono ammesse deroghe qualora le stesse siano previste da norme locali conformi ai principi della Direttiva 2002/91/CE);
- altri diplomi di laurea ed iscrizione al relativo Ordine/Associazione ove espressamente indicato in Delibera di Giunta e/o Legge Regionale.

2 **Formazione e Addestramento Specifico**

Per i candidati è necessario, oltre ad avere i requisiti minimi sopradescritti, aver frequentato un corso per Tecnici Certificatori Energetici con i seguenti parametri di riferimento:

- corso qualificato da SACERT (avanzato o completo);
- corso qualificato da SACERT e accreditato dagli Enti preposti ove previsto a livello di Regione o di Provincia Autonoma;
- corso non riconosciuto da SACERT, ma accreditato dagli Enti preposti ove previsto a livello di Regione o di Provincia Autonoma;

3 **Esperienza professionale**

In alternativa alla formazione e in coerenza con le norme di Legge nazionali e/o regionali, è necessaria una documentata e appropriata esperienza lavorativa complessiva (dimostrabile tramite Curriculum vitae, preferibilmente vidimato dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza) almeno triennale in almeno 2 delle seguenti attività:

- progettazione dell'isolamento termico degli edifici;
- progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
- la gestione energetica di edifici e impianti;
- la certificazione e diagnosi energetica.

4 Ammissione all'esame di certificazione

In coerenza con le norme di Legge (nazionali e/o regionali), per l'ammissione all'esame di certificazione svolto da SACERT, il candidato deve essere in possesso del titolo di studio ed aver frequentato un corso di formazione, oppure il candidato deve già essere in possesso del titolo di studio ed essere in possesso dell'esperienza lavorativa come precedentemente indicato.

Si presentano, quindi i seguenti casi:

- a) il candidato che abbia superato positivamente l'esame finale di un corso qualificato SACERT e che sia in possesso dell'"Attestato di frequenza con profitto", viene direttamente proposto per la certificazione al Comitato di Certificazione (CDC);
- b) il candidato che non abbia superato positivamente l'esame di fine corso qualificato SACERT, deve sottoporsi nuovamente all'esame finale consistente in una prova pratica di certificazione in una sessione di esami di un altro corso qualificato SACERT;
- c) il candidato che abbia frequentato un corso di formazione accreditato da altre Strutture, ove previsto a livello regionale, e non qualificato da SACERT deve fornire, contestualmente alla presentazione della richiesta di certificazione, l'attestato di superamento dell'esame finale e un programma dettagliato del corso e deve necessariamente sottoporsi all'esame come previsto dal documento "*Prova d'esame per la certificazione*" (DC-PE).
- d) il candidato che non abbia frequentato un corso di formazione, ma risulta in possesso dell'esperienza professionale, deve necessariamente sottoporsi all'esame come previsto dal documento "*Prova d'esame per la certificazione*" (DC-PE).

Nei casi c) e d) è necessario, per esigenze organizzative, presentare la domanda di certificazione ("*Modulo candidatura*" DC-MC), inviandola a procedure@sacert.eu, almeno 10 giorni lavorativi prima della sessione d'esame speciale a cui si desidera partecipare.

Le sessioni d'esame saranno comunicate nel sito www.sacert.eu nella sezione "Corsi" – "Prossimi esami".

5 Costi Esami

Il costo dell'esame è definito nel documento "*Tariffario SACERT*" (DC-TF) aggiornato con cadenza annuale a discrezione della Direzione Generale. Ha validità al momento della presentazione della domanda, il tariffario presente sul sito SACERT.

La quota dà diritto a sostenere l'esame per 2 volte, in caso di doppio esito negativo dell'esame, sarà necessario iscriversi nuovamente.

6 **Iscrizione all'elenco SACERT**

Come previsto dalla “*Procedura per la qualifica dei Tecnici Certificatori Energetici*” (PR-QC), nel caso di certificazione **delle competenze di un candidato frequentante un corso qualificato**, la consegna dell'*Attestato di frequenza con profitto*, comprovante l'esito positivo dell'esame, avverrà il giorno stesso del superamento della prova. L'iscrizione nell'elenco dei Tecnici Certificatori Energetici SACERT potrà avvenire previa richiesta compilata e inviata via web (attraverso login e password già ricevute dal candidato durante il corso).

Nel caso di certificazione delle competenze **di un candidato non frequentante un corso qualificato o di professionista con esperienza o già accreditato a livello regionale**, la consegna dell'*Attestato di certificazione delle competenze*, comprovante l'esito positivo dell'esame, verrà consegnato il giorno stesso del superamento della prova. Dopo la trasmissione da parte del Presidente di Commissione d'esame degli esiti delle prove, ST provvederà ad inviare ai candidati con esiti positivi, un Login e Password per accedere al portale SACERT. In questo modo i professionisti potranno compilare e inviare via web la domanda di iscrizione ufficiale.

In entrambi i casi, ST provvederà a valutare la correttezza delle informazioni inserite nelle richieste e a trasmettere, o a condividere su piattaforma web con accesso dedicato, a DG e al CDC le candidature per la valutazione definitiva. Dopo aver ottenuto parere positivo unanime sulle candidature, ST provvederà ad avvisare i Tecnici Certificatori Energetici dell'accettazione della richiesta di iscrizione, attraverso l'assegnare il codice identificativo del TCE composto da minimo 3 cifre (progressivo e rassegnabile in caso di recesso) e a trasmettere le istruzioni per il pagamento della quota annuale di iscrizione.

7 **Deontologia del personale certificato**

Il personale certificato da SACERT si impegna, all'atto del superamento dell'esame di certificazione e del successivo inserimento nell'elenco SACERT, a rispettare il “*Codice deontologico per il personale certificato da SACERT*” (PR-CD) disponibile anche sul sito www.sacert.eu.

8 **Durata della certificazione**

La durata della certificazione SACERT è quadriennale e si rinnova, in assenza di revoca e/o rinuncia alla certificazione, al termine dei quattro anni di validità, alle condizioni indicate nel paragrafo successivo.

Durante il periodo di validità della certificazione il mantenimento della stessa è subordinato al versamento della quota annuale prevista dal “*Tariffario SACERT*” (DC-TF).

9 **Rinnovo**

Ai fini del rinnovo quadriennale, è necessario documentare l'aggiornamento professionale indicato nel paragrafo successivo o l'aggiornamento professionale indicato nel paragrafo successivo e la continuità professionale nei 4 anni come Tecnico Certificatore Energetico.

La continuità professionale è definita come l'applicazione ad almeno 3 edifici della procedura CLASSENERGIA, come definito nel “*Manuale di qualità della certificazione*” (MN-QC).

10 **Aggiornamento professionale e miglioramento continuo**

L'aggiornamento professionale, sui contenuti specifici della materia oggetto della certificazione, dovrà essere documentato tramite attestati di formazione e programma dettagliato dell'evento/seminario effettuata per almeno 24h nel periodo di validità della certificazione nel caso in cui il Tecnico Certificatore Energetico dimostri l'applicazione ad almeno 3 edifici della procedura CLASSENERGIA, come definito nel “*Manuale di qualità della certificazione*” (MN-QC). Nel caso in cui il Tecnico Certificatore Energetico non dimostri l'applicazione ad almeno 3 edifici della procedura CLASSENERGIA, come definito nel “*Manuale di qualità della certificazione*” (MN-QC) l'aggiornamento professionale, sui contenuti specifici della materia oggetto della certificazione, dovrà essere documentato tramite attestati di formazione e programma dettagliato dell'evento/seminario effettuata per almeno 40h nel periodo di validità della certificazione.

Rimane salva la facoltà del Comitato di Certificazione di non ritenere validi seminari i cui contenuti non siano coerenti con le finalità di SACERT definite nello Statuto.

A questo proposito, si ritengono validi, ai fini del mantenimento della

certificazione, i seminari organizzati con il marchio SACERTAcademy: come momenti di approfondimento tecnico-operativo su tematiche legate a nuovi impianti, innovazione e peculiarità di alcune tipologie di materiali, soprattutto isolanti. Il controllo della qualità dell'erogazione di questi momenti formativi vengono valutati da SACERT attraverso i risultati delle Customer Satisfaction distribuite ai partecipanti. Inoltre la qualità dei contenuti trattati e dell'esposizione del docente saranno valutati attraverso un test finale messo a punto dagli organizzatori e trasferito a SACERT.

Al termine dei seminari verrà distribuito un Attestato di Partecipazione e le ore previste verranno registrate nella "carriera" formativa del Tecnico Certificatore Energetico, il quale potrà accumularle per mantenere la certificazione, dimostrando la propria volontà di aggiornarsi in maniera costante e continua.

I seminari formativi SACERTAcademy saranno elencati in una sezione del sito in modo da essere riconoscibili rispetto ai corsi di formazione qualificati per Certificatori.

11 Sorveglianza

SACERT effettua la sorveglianza sul mantenimento delle condizioni che hanno consentito il rilascio della certificazione delle competenze mediante le attività di mantenimento e di rinnovo triennale. Il CDC è responsabile di esaminare e deliberare in merito alle procedure.

mantenimento: nel periodo di validità del certificato di competenze il mantenimento della certificazione viene attuato da SACERT attraverso il monitoraggio delle attività svolte dal personale certificato.

Il CDC prende atto delle attività di monitoraggio condotte da ST con esito positivo. A tal fine ST predispone precedentemente alle riunioni del CDC un report che indichi quali pratiche siano state monitorate. L'attività di monitoraggio di ST consiste nel registrare le pratiche che su mandato di DG vengono verificate dagli ispettori secondo le modalità definite nel Manuale degli ispettori.

rinnovo: alla scadenza del periodo di validità del certificato di competenza il personale certificato viene rivalutato da SACERT prendendo in considerazione sia l'attività svolta durante il periodo di validità del certificato sia l'aggiornamento professionale come definito nei paragrafi 9 e 10 del presente documento. Alla scadenza del periodo di validità delle certificazioni di competenza il CDC deve riesaminare l'esito delle valutazioni effettuate dal personale tecnico operativo di SACERT. Le valutazioni sulle singole pratiche devono essere presentate dal personale tecnico a DG che le riesamina preventivamente alla riunione del CDC. Le attività del CDC rispetto ai rinnovi seguono le modalità definite per le nuove certificazioni nel Regolamento interno del Comitato di Certificazione.